

LEGGE PROVINCIALE N. 16 DEL 8-07-1986 REGIONE BOLZANO (Prov.)

Interventi per la protezione degli animali

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.) N. 31 del 22 luglio 1986

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove ed assume come finalità pubblica locale nell'ambito delle proprie competenze la protezione degli animali di qualsiasi genere e specie.

ARTICOLO 2

Comitato provinciale per la protezione degli animali

1. E' costituito presso la Provincia autonoma di Bolzano il Comitato provinciale per la protezione degli animali.

2. Il Comitato è composto da:

- 1) il Presidente della Giunta provinciale o da un Assessore delegato;
- 2) un zoologo od un biologo;
- 3) un veterinario in servizio presso la Provincia;
- 4) un funzionario dell' ufficio zootecnia;
- 5) un funzionario dell' ufficio caccia e pesca;
- 6) un rappresentante dell'associazione coltivatori diretti più rappresentativa;
- 7) tre rappresentanti designati dalle associazioni per la protezione degli animali più rappresentative riconosciute quali persone giuridiche di diritto Privato ed operanti nel territorio della provincia di Bolzano.

3. Il Presidente della Giunta provinciale o l'Assessore da lui delegato è Presidente del Comitato. Il Vicepresidente è eletto dal Comitato in scrutinio segreto. Funge da segretario del Comitato un funzionario del Servizio veterinario provinciale.

4. Il Comitato provinciale è nominato con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, art° 3, primo comma, lett. k), e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina. Ai membri del Comitato sono corrisposti, sempre che ne abbiano diritto, i compensi per la partecipazione alle sedute come previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3

Funzioni del Comitato provinciale per la protezione degli animali

1. Il Comitato svolge funzioni di consulenza della Giunta provinciale in materia di protezione degli animali e può sottoporre a questo scopo alla medesima, proposte per la realizzazione di relative iniziative. Il Comitato provinciale esprime pareri sulla concessione dei contributi di cui all'art. 5 e sul riconoscimento delle persone giuridiche preposte alla protezione degli animali. Su richiesta della Giunta provinciale rispettivamente dei singoli Assessori il Comitato può essere invitato a dare pareri sugli specifici disegni di legge.

ARTICOLO 4

Recinti per la custodi degli animali randagi

1. Le Unità Sanitarie Locali sono tenute a predisporre nel territorio di propria competenza recinti per la custodia degli animali randagi nonchè un servizio per la cattura dei cani ai sensi dell'art. 84 del vigente regolamento di polizia veterinaria (DPR 8 febbraio 1954, n. 320).

2. Gli animali devono essere custoditi per almeno 5 giorni. Qualora il proprietario non dovesse ritirarli entro questo periodo di tempo, ne deve essere data comunicazione ad un asilo o ricovero per animali o ad un'associazione per la protezione degli animali. Questi possono prendere in consegna gli animali entro gli ulteriori 5 giorni. Prima della scadenza di questi termini gli animali possono essere uccisi solo per motivi sanitari o per altri motivi che lo richiedono e d' intesa con la suddetta associazione rispettivamente l'asilo o il ricovero.

ARTICOLO 5

Incentivazione delle associazioni per la protezione degli animali

1. La Provincia incentiva le associazioni per la protezione degli animali operanti nell' ambito provinciale. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annuali nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta. Alle associazioni per la protezione degli animali più rappresentative riconosciute come persone giuridiche di diritto privato ed operanti nel territorio della Provincia di Bolzano, possono essere concessi contributi per la gestione del servizio di guardie zoofile nella misura massima dell' 80% della spesa riconosciuta.

2. I contributi sono concessi per le seguenti attività :

- a) istituzione e gestione del servizio di guardie zoofile di cui all'art. 6;
- b) formazione ed aggiornamento delle guardie zoofile;
- c) iniziative nell' ambito della protezione degli animali, per le quali viene presentato un piano annuale organico;
- d) istituzione e gestione di asili e ricoveri per animali e di canili.

3. Possono essere inoltre concessi contributi per le iniziative culturali e di studio, di ricerca e di informazione dell' opinione pubblica in favore della protezione degli animali.

4. Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine da stabilirsi da parte della Giunta provinciale. I contributi di cui ai precedenti commi possono essere erogati anche in via anticipata fino all' ammontare del 50% ed il saldo previa realizzazione dei relativi programmi di attività .

ARTICOLO 6

Guardie zoofile

1. Per garantire l'osservanza e la vigilanza in merito alle leggi riguardanti la protezione degli animali, il Presidente della Giunta provinciale nomina, su proposta delle associazioni di cui all' art° 5, primo comma, guardie giurate addette alla protezione degli animali (guardie zoofile). Queste persone devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge; svolgono la loro funzione di collaboratori delle associazioni di cui all'art. 5, primo comma, in via onoraria o come attività principale o secondaria.

2. Il Presidente della Giunta provinciale, previa verifica dell' esistenza dei prescritti requisiti di cui al TU delle leggi di pubblica sicurezza e previa deliberazione della Giunta stessa, nomina le guardie zoofile proposte.

3. Il medesimo atto di nomina, che diviene operativo con successivo decreto di approvazione del Questore ai sensi dell' articolo 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli del relativo regolamento, approvato con RD 6 maggio 1940, n. 635, abilita i nominati agenti giurati alla vigilanza ai fini della protezione degli animali secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

4. Gli agenti giurati sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale con la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria. Nell'espletamento del loro servizio essi vestono l'uniforme o portano il distintivo stabiliti dall'associazione della quale sono collaboratori e approvati dal Questore ai sensi dell' art. 254 del RD 6 maggio 1940, n. 635. Si legittimano tramite l' esibizione di una tessera munita di fotografia, richiesta dalle associazioni di cui all'art. 5, primo comma, rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale e munita dal visto del Questore. Sulla tessera devono essere indicati il nome dell' associazione che ne ha chiesto il rilascio nonché la sua sede.

5. Con regolamento di esecuzione di questa legge saranno stabilite le disposizioni per il coordinamento del servizio delle guardie zoofile nonché l'istituzione di corsi abilitanti, fatto salvo il disposto del RD 26 settembre 1935, n. 1952.

ARTICOLO 7

Infrazioni e sanzioni amministrative

1. Fatte salve le norme statali di diritto penale, saranno inflitte le seguenti sanzioni amministrative in caso di infrazione:

a) Sono soprattutto proibiti - fermo restando il disposto del Codice Penale - gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, l'abbandono di animali domestici, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecaimento degli uccelli. E' altrettanto proibita qualsiasi forma di crudeltà nell' utilizzazione di animali. Chiunque non ottemperi alle suddette disposizioni soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

b) Fatto salvo il disposto del Codice Penale soggiace alla stessa sanzione amministrativa di cui alla lettera a) chi, anche per solo fine scientifico o didattico, effettua esperimenti su animali vivi.

c) L'uccisione di un animale deve avvenire soltanto per motivi giustificabili. Chi sottopone animali,

uccidendoli, a crudeltà o li tortura fino alla morte o li tortura in modo che si renda necessaria una macellazione d'urgenza, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

d) Chi tiene animali, li trasporta o li ha in custodia in qualsiasi altro modo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al loro mantenimento e alla loro regolare nutrizione nonché ad una sistemazione che garantisca uno spazio vitale e di movimento adeguato alla specie. In caso di trasporto gli animali devono essere sistemati in modo da escludere possibilmente ogni lesione. Le gabbie per volatili devono - tranne quando vengono usate per il trasporto, per l'allevamento e per l'esposizione in occasione di mostre ornitologiche - avere le seguenti misure minime: fino a 3 animali adulti la lunghezza, la larghezza e l'altezza della gabbia devono essere di 6 volte superiori alle rispettive misure dell' uccello più grande; se vengono tenuti più di 3 animali, le misure minime sono in rapporto aumentate. I cani devono essere protetti dalle intemperie con una tettoia ed un riparo; la catena deve avere una lunghezza minima di 5 metri rispettivamente di 3 metri se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad un fune di scorrimento della lunghezza di almeno 5 metri. Chi infrange queste disposizioni soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300.000.

e) Sono vietati spettacoli, gare, rappresentazioni pubbliche ed addestramento che comportano strazio o sevizie di animali. In particolare rientrano in questo divieto anche: le corse con uso di pungolo accuminato, l'uso di collari muniti di aculei affilati, spettacoli, gare, rappresentazioni pubbliche con l' uso di corrente elettrica sugli animali o di gabbie per volatili troppo strette, i combattimenti tra animali, il lancio di uccelli acquatici in acqua, l' uso di animali vivi per alberi di cuccagna o il loro uso come bersaglio o simili, l' introduzione di sassi o oggetti simili nei pesci per aumentarne il peso, la custodia di pesci - in particolar modo in occasione di mercati, feste e parchi di divertimento - in acqua torbida, insufficiente e povera d' ossigeno nonché le gare di pesca in occasione delle quali si superi la quantità massima consentita dalla legge sulla caccia e pesca per tutti gli altri casi. I pesci catturati devono essere conservati nell' acqua o uccisi subito. Chi infrange queste disposizioni soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300.000, fatto salvo il disposto dell'art. 71 del RD 18 giugno 1931, n. 773.

f) L'avvelenamento di animali causato da acque di scarico e rifiuti inquinati, da terreno avvelenato o dall' impiego non appropriato di prodotti chimici nonché dalla mancata recinzione di discariche di rifiuti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma corrispondente almeno al valore del danno causato, e che comunque non può essere inferiore a lire 100.000. Sono fatte salve le disposizioni che regolamentano la lotta contro i parassiti.

g) Ai sensi del regolamento di polizia veterinaria (DPR 8 febbraio 1954, n. 320) chiunque è obbligato a denunciare al sindaco, direttamente o tramite le associazioni per la protezione degli animali, il sospetto della presenza di malattie infettive negli animali. Chi viene meno a quest' obbligo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma nella misura prevista dal Regolamento polizia veterinaria.

h) Chiunque cagiona la diffusione di una malattia agli animali - anche in violazione delle disposizioni in materia veterinaria - soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000 a lire 800.000.

i) In caso di infrazioni previste da altre leggi provinciali per la tutela della fauna, della selvaggina, della natura e dell' ambiente, sono applicate le sanzioni amministrative ivi stabilite.

2. Le sanzioni amministrative previste nei precedenti commi del presente articolo possono essere aumentate nella misura fissa, nonché nei limiti minimi e massimi, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, fino al 100%, in relazione alle variazioni accertate dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a pubblicare un testo coordinato di tutte le norme di diritto penale e delle relative sanzioni contenute nelle leggi provinciali e statali per la protezione degli animali.

ARTICOLO 8

Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Per l'infrazione delle sanzioni amministrative si applica la procedura di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le somme riscosse saranno introitate nel bilancio della Provincia. La Giunta provinciale viene impegnata ad utilizzare le relative entrate per la promozione della protezione degli animali.

ARTICOLO 9

Amministrazione ed attuazione

1. Il Servizio veterinario provinciale è incaricato dell'amministrazione e dell'attuazione della presente legge.

ARTICOLO 10

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1986 le seguenti spese:

- a) lire 1 milioni, quale onere presunto per compensi ai membri del Comitato di cui all'art. 2;
- b) lire 250 milioni per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 5.

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma precedente, a carico degli esercizi finanziari successivi al 1986, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

3. Alla copertura degli oneri indicati al primo comma del presente articolo, si provvede come segue:
- quanto all'onere di cui alla lett. a), mediante utilizzo dello stanziamento previsto al cap° 12125 della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1986, che presenta sufficiente disponibilità ;
- quanto all'onere di cui alla lett. b), mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1986 (partita n. 5 dell'allegato n. 3 al bilancio).

4. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

1) Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1986 le seguenti spese:

- a) lire 1 milioni, quale onere presunto per compensi ai membri del Comitato di cui all'art. 2;
- b) lire 250 milioni per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 5.

2) Le spese di cui alla lettera b) del comma precedente, a carico degli esercizi finanziari successivi al 1986, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

3) Alla copertura degli oneri indicati al primo comma del presente articolo, si provvede come segue:
- quanto all'onere di cui alla lett. a), mediante utilizzo dello stanziamento previsto al cap° 12125 della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1986, che presenta sufficiente disponibilità ;
- quanto all'onere di cui alla lett. b), mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1986 (partita n. 5 dell'allegato n. 3 al bilancio).

4) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: in aumento Cap. 71228 - (di nuova istituzione) Contributi per la protezione degli animali (art. 5 della legge) COD/ 7.1- 1.5/ 2.1.162.08- 29/ Lire 250.000.000

(1) Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1986 le seguenti spese: a) lire 1 milioni, quale onere presunto per compensi ai membri del Comitato di cui all'art. 2; b) lire 250 milioni per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 5.

(2) Le spese di cui alla lettera b) del comma precedente, a carico degli esercizi finanziari successivi al 1986, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

(3) Alla copertura degli oneri indicati al primo comma del presente articolo, si provvede come segue:- quanto all'onere di cui alla lett. a), mediante utilizzo dello stanziamento previsto al cap° 12125 della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1986, che presenta sufficiente disponibilità ; - quanto all'onere di cui alla lett. b), mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1986 (partita n. 5 dell'allegato n. 3 al bilancio).

(4) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: OMISSIS in diminuzione: Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti) Lire 250.000.000. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 8 luglio 1986